



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 611/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n.611 del 17.10.2019. Integrazione Ordinanza 98 del 30 luglio 2020.

Direzione Proponente: Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale

Struttura Proponente: **SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE**

Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N°

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020 ;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 1/2018, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 il suddetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi.

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;

Richiamati altresì:

- l’articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 254215 del 05/12/2019 Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. – COMM.DEL. 0.611-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 611/2019;
- l’articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell’articolo 25 comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 98 del 30/07/2020 “*Definizione delle modalità attuative per il riconoscimento e l’erogazione di contributi di immediato sostegno nei confronti delle imprese agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 19/09/2019*”;

Visto l’allegato A dell’Ordinanza Commissariale n. 98/2020, che ne costituisce parte integrante, contenente le disposizioni per la concessione ed erogazione di contributi alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi occorsi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 154 10/12/2020 “*Proroga termini per la realizzazione delle spese e per l’invio della rendicontazione fissati dall’Ordinanza 98 del 30 luglio 2020*”;

Considerato che gli aiuti di cui all’Ordinanza 98 del 30 luglio 2020, essendo aiuti alle attività economiche e produttive, rientrano nel campo di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, di quella applicabile alle aziende agricole;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti

de minimis nel settore agricolo, così come modificato con il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 e dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

Considerato che, secondo quanto previsto nell'allegato A della sopra citata ordinanza n. 98/2020, l'importo concedibile a titolo di immediato sostegno non può comunque superare l'ammontare di euro 20.000,00, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1408/2013;

Considerato che, per puro errore materiale, nel primo capoverso del paragrafo 1.1. "*Finalità e obiettivi*" dell'allegato A all'Ordinanza Commissariale n. 98 del 30/07/2020 si prevede che: "*Il presente provvedimento è emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea*";

Considerato che i contributi erogati in attuazione dell'Ordinanza Commissariale n. 98/2020, essendo rivolti all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive agricole, rientrano nel campo di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;

Ritenuto opportuno modificare il sopra citato allegato A per chiarire che i contributi erogati in attuazione della sopra richiamata Ordinanza Commissariale n.98 del 30/07/2020 sono concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;

Ritenuto opportuno quindi apportare le seguenti modifiche all'allegato A), confermando quant'altro in essa previsto:

- i. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 1.1. "*Finalità e obiettivi*" con il seguente: "*In base all'articolo 3 comma 4 OCDPC 611/2019 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle imprese agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 19/09/2019 (GURI 27/09/2019 serie generale n. 227) e che abbiano presentato domanda al comune di competenza entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile, elencate nell'allegato 1 della presente ordinanza. Il presente provvedimento è emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea.*";
- ii. Sostituire il punto 4 del paragrafo 2.2. "*Condizioni di accesso*" con il seguente: "*ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di*

sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo)";

- iii. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 3.3 "Cumulabilità" con il seguente: "*L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 "Cumulo" del Regolamento (UE) 1408/2013 e s.m.i.*";

ORDINA

1. di stabilire che i contributi erogati in attuazione dell'Ordinanza Commissariale n. 98/2020 sono concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;

2. di apportare le seguenti modifiche all'allegato A) all'Ordinanza Commissariale n. 98/2020, che ne costituisce parte integrante, confermando quant'altro in essa previsto:

- i. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 1.1. "*Finalità e obiettivi*" con il seguente: "*In base all'articolo 3 comma 4 OCDPC 611/2019 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle imprese agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 19/09/2019 (GURI 27/09/2019 serie generale n. 227) e che abbiano presentato domanda al comune di competenza entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile, elencate nell'allegato 1 della presente ordinanza. Il presente provvedimento è emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea.*";
- ii. Sostituire il punto 4 del paragrafo 2.2. "*Condizioni di accesso*" con il seguente: "*ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo)*";
- iii. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 3.3 "Cumulabilità" con il seguente: "*L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 "Cumulo" del Regolamento (UE) 1408/2013 e s.m.i.*";

3. di pubblicare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "*Interventi straordinari e di emergenza*";

4. di notificare il presente atto al Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci